

TORNATA DEL 13 MARZO

in ciò un altro motivo per rimediare a questa magagna insieme a cento altre che viziano la materia universitaria.

Cosicchè io pregherei la Camera a voler acconsentire alla riduzione dei 60,000 franchi proposta dalla Commissione e non venire nell'opinione contraria del ministro. Convengo, mi preme ripeterlo, che la legge in questa parte, come in molte altre, è cattiva, anzi pessima; ma non voglio che noi modificandola illegalmente, invece di essere spinti a migliorarla poi nella sua sostanza, ne siamo invece ritardati; giacchè ogni modificazione di questo genere, che migliora una legge cattiva solamente in una parte, oltre alla illegalità sua sostanziale, produce ancora un danno gravissimo, ed è quello di rimuovere la necessità, o di diminuire la spinta, la voglia, l'urgenza di una riforma sostanziale ed efficace.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato D'Ondes-Reggio.

(*Il ministro dell'istruzione pubblica s'alza per parlare*).

D'ONDES-REGGIO. Permetta il signor ministro che io dica poche parole per dare schiarimenti di fatto.

L'onorevole Bonghi è in errore.

Egli dice che generalmente i professori delle Università hanno guadagnato.

Or bene, io gli so dire che vi sono alcune Università, come quelle di Messina, Catania e Genova, nelle quali, ben lungi dal guadagnare, i professori hanno perduto; e lo so per prova.

Fra le ingiustizie prodotte dalla legge Matteucci, avvi cotesta che ad alcuni si aumentò lo stipendio senza alcun motivo, mentre ad altri si tolse sino a mille e più lire tra iscrizioni ed esami, che significa, a quelli che hanno tre mila lire di stipendio, si tolse il quarto di quel che avevano.

Colla stessa legge venne ancora commessa un'altra ingiustizia.

In virtù della legge Casati dovevano i professori avere, dopo scorsi cinque anni, l'aumento del quinto dello stipendio; ora, essendo scorsi tre anni, ad altri anni due l'avrebbero percepito; ebbene per la legge ultima con effetto retroattivo si è stabilito che il quinquennio cominci a decorrere dal gennaio di questo 1863.

Infine, signori, se i rettori e i presidi delle Università debbono, oltre alle loro funzioni di professore, fare qualche altra cosa, credo che qualche indennità sia loro dovuta.

Or il rettore, specialmente al principio ed alla fine dell'anno scolastico, ha moltissime fatiche, è necessitato ogni giorno a recarsi all'Università e spendervi lunghe ore. Egli è poi incaricato dell'andamento di tutta l'Università, a lui è affidata la tranquillità della medesima. Or chi sarà che per nulla vorrà sobbarcarsi a tanto peso? I presidi delle facoltà non hanno certamente gravissimi pesi, ma avendone la buona volontà, debbono praticare varie incombenze, e non avendone alcun

compenso, o non accetteranno d'essere presidi, o negligeranno quelle incombenze.

Io vorrei che vi persuadiate, che pretendere che i professori dell'Università attendano indefessamente alla medesima e sieno nel tempo stesso male retribuiti, non può partorire che uno di questi due effetti: o che vi attendono sbadatamente, o che si ritirano dall'insegnamento con danno della pubblica finanza e con danno della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Io volevo far osservare all'onorevole Bonghi che l'indennità o meglio rappresentanza ai rettori e presidi non risulta dalla legge 31 luglio, ma da quelle anteriori. Io non aveva parlato dei rettori perchè non credeva che si potesse mettere in questione che al professore, il quale temporariamente è incaricato di quelle funzioni gravissime ed importantissime, toccasse un'indennità, perchè, se l'avessi creduto, avrei ricordato che l'articolo 135 della legge Casati attribuiva ai rettori 6 mila lire, mentre il soldo dei professori era di 3500; che l'articolo 34 della legge Imbriani, ammettendo professori alle funzioni di rettori, dava loro appunto l'indennità di lire 2000, uguale a quella che è stata proposta nel bilancio per tutti i rettori.

Perciò io credo che assolutamente non si possa negare un'indennità ai professori, i quali esercitano provvisoriamente le funzioni di rettori, perchè altrimenti non troveremo rettori, e non potremo incaricare alcun professore di queste funzioni.

Quanto ai presidi, certamente le loro funzioni sono meno importanti e meno faticose che quelle dei rettori, ma per le stesse ragioni per le quali la legge Casati loro attribuiva una doppia propina, ora che le propine sono soppresse si deve dar loro un'indennità.

Io prego quindi la Camera di considerare queste ragioni e di ammettere la cifra stata proposta per le indennità ai rettori ed ai presidi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Io trovo commendevole lo zelo con cui l'onorevole ministro difende l'interesse de' suoi subordinati; non trovo però giusta l'applicazione ch'egli fa della legge Casati e della legge Imbriani nella questione su cui or ora ha convenientemente parlato l'onorevole Bonghi.

Le indennità per rappresentanza che sono state stabilite dal regolamento Matteucci in contravvenzione alla legge della quale il regolamento stesso ebbe origine, non possono essere segnate nel bilancio; imperocchè non avrebbero un testo di legge in forza del quale queste spese potessero essere giustamente messe a carico del tesoro. Ed in effetto non si può ritornare e alla legge Casati e alla legge Imbriani, che fu promulgata nel Napoletano nel 16 febbraio 1861 intorno l'organamento dell'istruzione universitaria superiore, dalle quali si stabilivano le indennità ai rettori ed ai presidi